CONVENZIONE

La **Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia** (di seguito: FIDASC), con sede in Roma, Viale Tiziano, 70 Codice Fiscale 97175110580, nella persona del Presidente pro tempore, Felice Aniello Buglione, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDASC suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva **Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS - APS** (di seguito: ENDAS) con sede in Roma, Via Merulana, 48 - 00185 Codice Fiscale 80076690587, nella persona del Presidente pro tempore, Paolo Serapiglia, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi.

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e

dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.

E)

che la FIDASC è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

F)

Che la FIDASC:
- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1208 del 13 novembre 2001, ed è affiliata alla Federazione Internazionale Consejo Mundial de Federaciones de Caza Y Tiro (FEDECAT); alla Europea Paintball Federation (EPBF), alla International Federation of Sleddog Sports (IFFS), alla World Field Target Federation (WFTF); alla International Archery Association (HDH–IAA)
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline sportive:

a) Tiro a piattello con fucili con canna ad animali scia in percorso di caccia;
b) Tiro con fucili con canna ad animali scia e caricamento a palla;
c) Tiro di campagna con carabina a canna rigata e ad aria compressa munita o meno di ottica a varie distanze
d) Tiro con l'arco da caccia
e) Tiro Completo da Caccia
f) Attività sportiva Cinotecnica senza abbattimento di selvatico (utilizzando le seguenti categorie di ausiliari: razze inglesi, continentali (italiane ed estere), da caccia, da seguita, da riporto, da tana, da traccia, meticci, cani da recupero, cani da slitta.

Nell'ambito delle predette discipline sportive organizza e svolge campionati italiani ed internazionali per le specialità: English Sporting, Training Sporting, FAN32, Five Stand, Trap 3,4 e 5, Sport Fedecat, Sport Extreme, Falconeri, Paintball, Field Target, Country dog, Agility, Cinathlon, Cinocross, Delta, Protezione Civile Sportiva, Rally Obedience, Rally Trial, Sportivi cinofili in acqua SCIA, Working Test per retrivers, Sleddog, Mantrailing, Disc Dog, Sport Acquatici, Dog balance, Sheepdog, Dog Dance, Nocework, Pro DD, Obedience, Treibball
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che l'ENDAS:
- è stato riconosciuto **Associazione di Protezione Ambientale** con Decreto Ministeriale 17 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002;
- già riconosciuto come **Ente di Promozione Sportiva**, con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, è stato riconfermato in tale sua qualità con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1224 del 15 maggio 2002 in attuazione del Decreto legislativo n.242 del 23 luglio 1999;
- è iscritto, dal 17 maggio 2002 al **Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale**, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 10;
- con decreto del **Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2003, è stato inserito nell'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all'art.1 del D.M. n.651 del 10 dicembre 1993.

H)

che l'ENDAS in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FIDASC e l'ENDAS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento,in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo delle discipline tiro a piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia, tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla, tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia

munita o meno di ottica,Tiro con l'Arco da Caccia, tiro completo da caccia, della Cinofilia, Field Target, Paintball, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.

- - per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della discipline sportive tiro a piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia, tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla ,tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica, tiro con l'arco da caccia, tiro completo da caccia,della Cinofilia, Field Target e Paintball, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo 2 – Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIDASC che alla sola ENDAS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

2.2
I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDASC; l'ENDAS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali ENDAS" e "Rappresentativa Nazionale ENDAS".

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggetti visottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento
Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1
La FIDASC riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme e i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.
Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FIDASC si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa dell' ENDAS per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di primo livello SNaQ, qualora lo stesso ENDAS abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge (Per adempimenti di legge si intende, ad esempio, il prerequisito del possesso del titolo di maestro di sci ai sensi dellalegge8marzo n.81del 1991, per accedere ai corsi di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ per le discipline sciistiche).

Nell'allegato sub 2), che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, sono previste inoltre modalità di partecipazione dei tesserati ENDAS ai corsi di formazione e di aggiornamento federali FIDASC ed eventuali ulteriori riconoscimenti dei percorsi formativi ENDAS.

Articolo 4 – Iniziative congiunte

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture

territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti e di riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1623 dell'8 dicembre 2018.

Articolo 6 – Durata

6.1

La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

6.2

Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

6.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 7 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

7.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 8 – Norme transitorie e finali

8.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIDASC e presso

l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell' ENDAS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

8.2

LapresenteConvenzionesostituisceognipredenteaccordodiqualsiasinatura.

La presente Convenzione si compone di n° 7 pagine, nonché di n° 2 allegati e delle Istruzioni per la compilazione, per un totale di n° 10 pagine.

Roma, 20 maggio 2022

L'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS - APS

Il Presidente

La Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia

Il Presidente

ALLEGATO n° 1 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

Tutti i soggetti partecipanti ad eventi FIDASC dovranno essere in regola con il tesseramento e con l'iscrizione agli albi federali.
Le parti definiscono che i rispettivi tesserati possono partecipare all'attività sportiva di entrambe in occasione di manifestazioni appositamente dedicate, o in caso di manifestazioni FIDASC o ENDAS in cui siano rispettivamente previste classifiche avulse.
Nel caso di partecipazione a manifestazioni FIDASC per il conseguimento del titolo di "Campione Italiano", i soci ENDAS dovranno tesserarsi alla FIDASC.

N.B.
Nel rimandare a quanto già prescritto dal "*Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva*", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014, **si ricorda che** le FSN/DSA egli EPS dovranno congiuntamente definire i limiti dell'esercizio della pratica sportiva. La definizione dellapraticasportivaèattivitàdicodificazionediestremaimportanza,perchédeterminairispettivicampid'azione delle FSN/DSA e degli EPS e su di essa si fondano poi le attività di programmazione congiunta. È opportuno richiamare la dovuta attenzione nella scelta dei termini, in quanto alcuni di essi, seppure di uso corrente e proteiforme, hanno in realtà giuridicamente origini e finalità distinte. Si pensi alla cd "*attività sportiva agonistica*", relativamente alla quale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della Sanità 18febbraio 1982, recante "*Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica*", si deve tener conto di quanto stabilito dalle norme delle FSN. In base al quadro normativo di riferimento, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) possono comunque praticare "*attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative*" e"*svolgonolelorofunzioninelrispettodeiprincipi,delleregoleedellecompetenzedelCONI,delleFederazionisportivenazionaliedelleDisciplinesportiveassociate*"(cfr.Art.26StatutoCONI-Ordinamento degli Enti di promozione sportiva). Parimenti, gli EPS possono praticare "*attività sportive con finalità ricreative ed eventualmente anche di risultato, con classifiche, che non siano agonistiche*".

ALLEGATO n° 2 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE - «REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI»

I tesserati ENDAS possono partecipare ai corsi di formazione FIDASC per il conseguimento di qualifiche federali.
In tali corsi avranno precedenza i tesserati FIDASC, mentre i tesserati ENDAS vi saranno ammessi sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il tesserato ENDAS sarà ammesso ai corsi di formazione FIDASC di livello avanzato attesa apposita dichiarazione della ENDAS che attesti il possesso dei requisiti previsti per i livelli inferiori di qualifica.
I tesserati ENDAS che supereranno i corsi di formazione FIDASC ed acquisiranno una qualifica FIDASC dovranno tesserarsi alla FIDASC.

Possono essere organizzati corsi, relativamente alla specialità sportive individuate, rivolti esclusivamente ai tesserati ENDAS, siano essi di formazione o di aggiornamento, validi a formare tecnici e ufficiali di gara federali se svolti secondo programmi concordati tra le parti.
In tale fattispecie la ENDAS offre a FIDASC la propria collaborazione sul territorio nazionale per coordinare l'attività formativa.

Possono essere riconosciuti dalla FIDASC Tecnici ed Ufficiali di Gara ENDAS, nell'ambito delle proprie qualifiche di Tecnici ed Ufficiali di Gara, previo aggiornamento sugli aspetti specifici delle qualifiche in ambito FIDASC/CONI.

N.B.
Nel rimandare a quanto già prescritto dalle "*Disposizioni per l'implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo*", approvato con deliberazione n.216 della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018, **si ricorda che** agli EPS, quali Organismi che hanno per fine istituzionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, dello Statuto del CONI, la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, è consentita e riconosciuta conseguentemente la formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all'aiuto allenatore – tecnico di primo livello, fatti salvi gli adempimenti di legge ([6]), e non per i livelli superiori. L'adesione completa allo SNaQ dei regolamenti e dei percorsi formativi degli EPS costituisce un elemento essenziale, in Italia e negli Stati dell'Unione, per ilriconoscimentoelaspendibilitàdellequalifichenonchéperl'inserimentonelsistemadeicrediti,anchealfine dell'accesso ai livelli superiori da parte degli operatori sportivi. Per conseguire la doverosa omogeneità nonché la qualità dell'offerta formativa sull'intero territorio nazionale, da parte di tutti gli organismi sportivi riconosciuti, con lo SNaQ il CONI ha ritenuto indispensabile definire, attraverso standard formativi, gli aspetti strutturali e le modalità di intervento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica professionale. Per allinearsi a tali standard tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI devono farricorsoneipercorsiformativiesclusivamenteapersonalealtamentequalificato,iscrittonelprevisto «Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet dell'EPS e comunque depositato, inclusi glieventualiaggiornamenti,pressol'UfficioOrganiCollegiali,acuradell'EPS, per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2 della presente Convenzione. Il «Registro dei Docenti e Formatori» è un'ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità,attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze;

b)rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c)professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. A tal fine, gli EPS, nel predisporre le attività formative, devono prevedere che tutti i Docenti e Formatori - ai quali siano affidati i moduli e/o le unità didattiche[1] inerenti all'acquisizione da parte dei discenti di abilità e conoscenze relative alle tecniche della specifica disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione – siano qualificati almeno come allenatore capo – tecnico di 3°livelloSNaQ, a cura della FSN/DSA competente.